

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.344 DEL 17/04/2015

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL

PERSONALE

DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di eta' dal 01.08.2015 del Sig. FARINA Giuseppe Luigi, nato il 06.07.1950, Infermiere Generico – Cat. B.-

La presente Determinazione

è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006

viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia

Dal 17/04/2015 Al 02/05/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

VISTO

il fascicolo personale del Sig. FARINA Giuseppe Luigi, nato a Bitti (NU) il 06.07.1950, dipendente di questa A.S.L. n° 2 di Olbia dal 26.07.1971 a tutt'oggi, con l'attuale qualifica di Infermiere Generico del Presidio Ospedaliero di Tempio Pausania;

ACCERTATO

che il dipendente su nominato alla data del 06.07.2015 compirà 65 anni, limite di età ordinamentale previsto dall'art. 53 del D.P.R. n° 761/1979 e dagli art. 1 e 5 del D. Lgs. 30.12.1992 n° 503;

ATTESO

che l'art. 24, comma 3, del D. L. 6.12.2011 n° 201, convertito nella Legge 22.12.2011 n° 214, stabilisce che il lavoratore in possesso entro il 31.12.2011 dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa previgente al D.L. 201/2011, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione di pensione secondo tale normativa;

VISTO

l'art. 24, comma 4, 2° periodo del Decreto Legge 6.12.2011 n° 201, convertito nella Legge 22.12.2011 n° 214, che recita "Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenzaomissis....";

VISTO

l'art. 2, comma 4, del D. L. 31.08.2013 n° 101, convertito con modificazioni nella Legge 30.10.2013 n° 125, che interpreta l'art. 24, comma 3, primo periodo, del D.L. 06.12.2011 n° 201, convertito in Legge 22.12.2011 n° 214, nel senso che il conseguimento da parte di un pubblico dipendente di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31.12.2011, comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e di decorrenza previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24;

VISTO

l'art. 2, comma 5, del suddetto D. L. n° 101/2013, il quale interpreta l'art. 24, comma 4, 2° periodo , del sopra menzionato D.L. n° 201/2011, nel senso che per i pubblici dipendenti il limite di età ordinamentale vigente alla data di entrata in vigore del D.L. n° 201/2011 non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, fatti salvi il trattenimento in servizio e il conseguimento della prima decorrenza utile della pensione quando essa non sia immediata;

CONSIDERATO che il dipendente FARINA Giuseppe Luigi alla data del 31.12.2011 maturava 40

anni e 5 giorni di contribuzione e 61 anni, 5 mesi e 25 giorni di età anagrafica ed

era quindi in possesso dei requisiti richiesti (cosiddetta quota 96) per il diritto

all'accesso al trattamento di pensione di anzianità;

ATTESO che ai sensi dell'art. 38 del Comparto del personale del S.S.N. 1994/1997, la

risoluzione del rapporto di lavoro opera dal primo giorno del mese successivo a

quello del compimento dell'età;

RITENUTO pertanto di dover collocare a riposo per raggiunti limiti di età ordinamentali il Sig.

FARINA Giuseppe Luigi a decorrere dal 01.08.2015;

PRESO ATTO che il dipendente alla data del 31.07.2015, ultimo giorno di servizio, avrà

maturato un'anzianità contributiva, pari ad anni 44 e giorni 5, e che sarà quindi in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge

24.12.2007 n° 247 e dalla Legge 08.03.1968 n° 152, per essere ammesso al

trattamento di quiescenza e previdenza;

VISTI:

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

l'Atto Aziendale;

la deliberazione n° 3013 del 18.12.2013 recante l'oggetto "deleghe ed atti aziendali".

Per i motivi sopra espressi,

DETERMINA

- di risolvere, con decorrenza 01.08.2015, il rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età ordinamentale del Sig. FARINA Giuseppe Luigi, nato a Bitti (NU) il 06.07.1950, dipendente di questa A.S.L. n° 2 di Olbia in qualità di Infermiere Generico del Presidio Ospedaliero di Tempio Pausania;
- di ammettere il medesimo al trattamento di previdenza e quiescenza dal 01.08.2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Dott.ssa Giovanna Puzzi

Il Dirigente Amm.vo: Dott.ssa Maddalena Tondini

Il responsabile dell'istruttoria: Gian Carlo Zicchina L'estensore: Maria Manconi